

Roma, 21 maggio 2020

Prot. 547

**CIRCOLARE N. 42 / 2020**

**Ai Presidenti e Direttori Generali  
degli Enti Associati**

**FISCO  
ENERGIA**

➡ **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**

➡ **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

**OGGETTO:**

**Decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Artt. 119 e 121.  
(GU n.128 del 19-5-2020 – S.O. n. 21)**

Il Decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e da tale data entra in vigore.

Si evidenzia di seguito quanto di interesse per l’attività degli Enti associati relativamente alle novità su Ecobonus e Sismabonus, con la riserva di ulteriori necessari approfondimenti.

In sintesi, l’articolo 119 del DL incrementa al 110 per cento l’aliquota di detrazione fiscale per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Rientrano in tale agevolazione le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la detrazione fiscale per gli interventi previsti è ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione i soggetti che sostengono le spese possono optare, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori, oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta. In ambedue i casi è possibile la successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediatori finanziari.

Alla misura può accedere il complesso del Sistema ex IACP e la conferma esplicita di tale ammissibilità è stata possibile anche grazie all’impegno costante e deciso e all’attività di promozione svolta da Federcasa – che è intervenuta direttamente presso i rappresentanti del governo – e da alcuni Enti associati che si sono ugualmente attivati nello stesso senso.

Con l’occasione Federcasa ha fatto richiesta affinché fosse accessibile agli ex IACP anche la detrazione per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici. Infatti tali interventi sono incentivati dall’art. 16 del DL 63/2013 (Ristrutturazione edilizia) a cui gli ex IACP finora potevano accedere limitatamente agli interventi di miglioramento della sicurezza sismica.

Resta purtuttavia critico il termine ultimo del 31 dicembre 2021 fissato all'applicabilità della norma. Anche a tale proposito Federcasa ha sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti la richiesta di una congrua proroga del termine per l'applicazione delle detrazioni fiscali potenziate con lo scopo di definire un arco temporale adeguato al rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti che regolano l'attuazione di interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Allegato 2).

**> Articolo 119.** *Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.*

Nello specifico l'incremento al 110 per cento dell'aliquota di detrazione fiscale riguarda:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache quando interessano più del 25 per cento della superficie lorda disperdente dell'involucro. Per tali interventi è fissato un massimale di 60mila euro per ogni unità immobiliare dell'edificio;
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con caldaia a condensazione o a pompa di calore. Per tali interventi è fissato un massimale di 30mila euro per ogni unità immobiliare dell'edificio;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti performanti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Si sottolinea che l'aliquota di detrazione del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del DL 63/2013 a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati nel periodo precedente.

Il provvedimento eleva l'aliquota delle detrazioni spettanti al 110 per cento anche per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3. Per tali interventi è fissato un massimale di 96mila euro per ogni unità immobiliare dell'edificio.

Potranno, inoltre, essere detratti con l'aliquota del 110 per cento anche le spese per una serie di ulteriori interventi a condizione che gli impianti siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o sostituzione impianti di climatizzazione) oppure congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, ovvero:

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino all'ammontare complessivo non superiore a 48mila euro e comunque con un limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto;
- installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.

Qualora il soggetto beneficiario della detrazione fiscale voglia accedere all'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121 del DL), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolabili. Il visto di conformità deve essere rilasciato da tecnici abilitati.

I dati relativi al complesso delle modalità attuative saranno adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL.

Sempre per quanto riguarda l'opzione relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura si specifica quanto segue:

- tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo le modalità attuative che saranno stabilite con decreto del Ministero per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla conversione del DL.
- per gli interventi di miglioramento sismico la riduzione del rischio sismico dovrà essere asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale i quali attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Oltre all'applicazione delle sanzioni penali e sanzioni amministrative ai soggetti che rilasciano attestati e asseverazioni infedeli, il DL obbliga i tecnici alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato agli importi degli interventi per cui sono state rilasciate asseverazioni, in ogni caso non inferiore a 500 mila euro.

**> Art. 121. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**

I soggetti che sostengono le spese per gli interventi previsti all'articolo 119 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile saranno definite entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'Entrate.


Federcasa monitorerà i lavori di conversione del DL al fine di consolidare i risultati raggiunti e promuovere le modifiche normative necessarie ad una più incisiva applicazione della misura nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Al fine di supportare l'attività di Federcasa e valorizzare le potenzialità di tali positive misure, gli Enti associati intenderanno sicuramente accelerare la fase di programmazione degli interventi già iniziata e avviare tempestivamente le successive fasi di progettazione, affidamento dei contratti e attuazione dei lavori.

Con una successiva comunicazione richiederemo agli Enti associati interessati i dati e le informazioni necessarie alla formalizzazione di un primo elenco di interventi da sottoporre all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico.

Cogliamo l'occasione per trasmettere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Cavaleri



**Allegati:**

1. Decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34.
2. Richiesta Federcasa per una proroga del termine di applicazione delle detrazioni fiscali.